

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1295}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALPINI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, BAGHINO, ABBATAN-
GELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, BERSELLI, BOETTI VIL-
LANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MI-
CHIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO,
GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA,
MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI,
MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BOR-
TONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI,
STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRAN-
TINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA**

Presentata il 14 febbraio 1984

**Norme per gli istituti di credito sulla capitalizzazione degli
interessi su depositi a risparmio e su anticipazioni finanziarie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non vi è alcuna norma legislativa che regola l'attività degli istituti di credito per quanto attiene, in particolare, alle condizioni relative alla capitalizzazione degli interessi sia per i depositi a risparmio che per le anticipazioni finanziarie, sotto qualsiasi forma, che gli istituti di credito concedono ad operatori economici.

Infatti, mentre ai titolari di libretti di deposito a risparmio o di conti correnti

con saldi creditori, la capitalizzazione degli interessi viene contabilizzata ed accreditata annualmente al 31 dicembre, quella relativa alle anticipazioni in conto corrente, operazioni più ricorrenti, viene operata, dagli istituti di credito, trimestralmente e precisamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

È da considerare poi che in queste ultime operazioni, che gli istituti di credito definiscono per loro « attive », ven-

gono, oltre gli interessi, addebitate onerose commissioni di un quarto o di un ottavo (di cui agli interessi medesimi), per il massimo scoperto verificatosi nel trimestre.

Ciò è quanto prevede l'accordo interbancario stipulato nel 1964, modificato di anno in anno, tra le principali aziende di credito per depositi a risparmio ed i conti correnti liberi e vincolati, nonché per le anticipazioni sotto qualsiasi forma. Infatti il tredicesimo aggiornamento di detto accordo (gennaio 1977) conferma che la capitalizzazione degli interessi creditorî, su depositi, deve essere effettuata annualmente; mentre la capitalizzazione degli interessi e della commissione sul massimo scoperto sono da effettuare a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

Di qui la necessità di una norma legislativa che regoli, non a senso unico, come prevede l'accordo interbancario, la capitalizzazione degli interessi a tutela dei risparmiatori e di coloro, in genere imprenditori, che hanno necessità di anticipazioni finanziarie in conto corrente o in altre forme.

Ciò in relazione anche al tanto discusso « costo del denaro » che con le spese, commissioni ed accessori, attualmente raggiunge un onere complessivo dal 26 al 30 per cento, a seconda dell'istituto di credito.

Per quanto riguarda i depositi a risparmio vi è l'articolo 47 della Costituzione che recita, tra l'altro: « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito ». È quindi evidente che la presente proposta si inserisce nel rispetto del dettato costituzionale, anzi tende ad attuarlo più compiutamente.

Gli istituti di credito hanno indubbiamente una funzione anche sociale e non è giusto che i loro investimenti finanziari, a prescindere dai tassi, producano la capitalizzazione dei relativi interessi trimestralmente, quando per i risparmiatori, che consentono i detti investimenti, la capi-

talizzazione degli interessi è annuale. È da considerare poi che la maggioranza dei risparmiatori sono i pensionati, molti dei quali attendono la liquidazione degli interessi per arrotondare le loro modeste pensioni.

La legislazione vigente regola, molto superficialmente, i rapporti di « conto corrente » e dei « depositi bancari » (articoli 1823 e seguenti del codice civile) senza entrare nel merito della capitalizzazione degli interessi.

Nel contesto della presente proposta di legge ci si consenta di fare alcune considerazioni in merito alla destinazione del risparmio che non è un fatto economico secondario e di mero interesse privato. Esso appare invece il momento centrale di tutta l'attività economica d'una collettività nazionale. Il progresso tecnologico, l'iniziativa pubblica o privata, la ripresa economica, rimangono fattori decisivi, ma astratti di espansione, finché non soccorre la espansione delle disponibilità e, tra esse, preminente quella del risparmio. Le banche sono i più caratteristici raccoglitori e collocatori del risparmio. Occorre, quindi, la difesa del risparmio, la tutela della funzione creditizia. Ma l'attuale regolamentazione generale e organica in materia è assai carente. La presente proposta di legge, per la capitalizzazione degli interessi sia a credito che a debito, con liquidazione semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, tiene in evidenza anche l'inflazione che colpisce principalmente i più deboli.

Pertanto la presente proposta di legge, che ci auguriamo possa essere anche migliorata con la collaborazione di altri colleghi, porterà, se approvata, come ci auguriamo, ai destinatari concreti benefici sia per i risparmiatori che per gli imprenditori i quali lamentano, tra l'altro, l'oneroso costo del denaro.

Onorevoli colleghi, nella certezza di trovare il vostro consenso, vi presentiamo, per l'approvazione, questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La capitalizzazione degli interessi sui saldi a credito o a debito in conti correnti e sui depositi a risparmio deve essere liquidata, e quindi accreditata o addebitata sui conti correnti e sui depositi a risparmio, semestralmente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 2.

Per le aperture di credito in conto corrente o anticipazioni finanziarie su crediti dei clienti, concesse sotto qualsiasi forma, oltre la capitalizzazione degli interessi, così come prevista dal precedente articolo 1, non è consentito l'addebito di altri oneri, per commissioni, ad eccezione delle spese anticipate dall'istituto di credito per la gestione delle relative operazioni, come le spese di bollo, postali, telefoniche, telegrafiche e registrazioni, debitamente giustificate.

L'importo relativo, esposto separatamente, deve essere addebitato contestualmente alla capitalizzazione degli interessi, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.